



COMUNE DI TRANI
n. 2620 del R.P.

Si attesta che il presente atto è stato regolarmente
pubblicato all'Albo Pretorico di questo Comune
dal 17-09-18 al 02-10-18
e che avverso lo stesso non sono pervenute opposizioni.

Trani, _____

L'Addetto alla Pubblicazione Il Segretario Generale

Città di Trani
Medaglia d'Argento al Merito Civile
Provincia Barletta Andria Trani

AREA POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE

Viabilità

Proposta n. 330 del 13/09/2018

Ordinanza n. 207 del 14/09/2018

**Oggetto: TRANI IN CORSA - GARA DI CORSA
SU STRADA 30 SETTEMBRE 2018**

II DIRIGENTE

Viste le disposizioni dell'art. 9 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni (N.C.d.S.) nonché le direttive impartite dal Ministero dell'Interno con le circolari: n. 300/A/26784/116/1 del giorno 13 ottobre 1997; n. 300/A/55805/116/1 del giorno 08 novembre 1998; n. 300/A/1/43384/116/1 del giorno 17 giugno 2003;

Vista l'istanza P.G. 25699 del 22 agosto 2018, con la quale il dott. Giovanni Assi, in qualità di presidente della Società **ATLETICA TOMMASO ASSI**, con sede in Trani alla via Goffredo da Trani civico 19, ha richiesto per il giorno 30 SETTEMBRE 2018 l'adozione di provvedimenti temporanei di viabilità allo scopo di consentire lo svolgimento di una gara podistica **competitiva** denominata **"TRANINCORSA X edizione – 4° Trofeo Franco ASSI"**, gara di corsa su strada sulla distanza di Km. 21,097 con partenza alle ore 09.00 da Piazza Quercia;

Vista la comunicazione del presidente della Società "ATLETICA TOMMASO ASSI", del 21 agosto 2018, nella quale si trasmette il percorso della gara podistica;

Visto il Patrocinio della Città di Trani adottato con Delibera di giunta n° 120 del 27.06.2018

Ravvisata la propria competenza ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000, N. 267;

Visti gli artt. 5, 7, 9 e 190 del D.Lgs 30.04.1992, n. 285 N.C.d.S. e successive modificazioni;

Preso atto che la richiesta si riferisce ad una manifestazione avente carattere competitivo;

Visto il percorso scelto per lo svolgimento della manifestazione;

Preso atto che la manifestazione interesserà strade ricadenti nel territorio del Comune di Trani;

Ritenuto che, per quanto di competenza, nulla osta allo svolgimento della predetta manifestazione sportiva competitiva a condizione che siano rispettate le prescrizioni e gli adempimenti di seguito indicati in particolare a carico degli organizzatori;

Ritenuto di dover garantire comunque la sicurezza e la fluidità della circolazione stradale, il corretto e regolare svolgimento della manifestazione in oggetto;

Ritenuto opportuno, per motivi di sicurezza della circolazione ed in previsione della numerosa partecipazione di persone, adottare la sospensione della circolazione sulle strade interessate per il tempo strettamente necessario al passaggio dei partecipanti;

Visto l'art. 107 del D.L.vo 18/08/2000 n. 267;

Fatto salvo il rilascio di eventuali e ulteriori autorizzazioni e/o nulla osta da parte di altri Uffici Comunali competenti per materia e/o comunicazioni alla autorità di P.S. ;

Visto il Decreto Sindacale del 1° giugno 2017 Prot. n.19154;

O R D I N A

1. che dalle ore 08.45 fino al termine della gara podistica competitiva e comunque non oltre le ore 11.30 del giorno 30 settembre 2018, nelle sotto elencate vie, viali e piazze siano adottati i seguenti provvedimenti temporanei di viabilità:

- Piazza Quercia - PARTENZA
- Via Statuti Marittimi
- Piazza Tiepolo
- Via Tiepolo
- Piazza Plebiscito
- Lungomare Chiarelli
- Via Tasselgardo
- Via Malcangi
- Via San Magno
- Lungomare C. Colombo
- Via Tasselgardo
- Corso M.R. Imbriani
- Via Istria
- Via Falcone
- Via Pozzo Piano
- Via Malcangi
- Viale De Gemmis
- Piazza Marinai D'Italia
- Lungomare C. Colombo
- Lungomare Chiarelli
- Piazza Plebiscito
- Via Tiepolo
- Piazza Tiepolo
- Via Statuti Marittimi
- Via Banchina al porto
- Piazza Trieste
- Piazza Sacra Regia Udienza
- Piazza Mons. Addazi
- Piazza Duomo
- Piazza Re Manfredi
- Via Fra Diego Alvarez
- Via Mario Pagano
- Via Maraldo da Trani
- Corso Vittorio Emanuele
- Piazza Gradenico
- Corso Vittorio Emanuele
- Piazza della Repubblica – Asse Centrale
- Via Aldo Moro
- Via Vittorio Malcangi
- Via Bisceglie – altezza Ponte Lama – Giro di Boa
- Via Malcangi
- Viale De Gemmis
- Piazza Marinai D'Italia
- Via Tevere
- Lungomare C. Colombo
- Lungomare Chiarelli
- Piazzale Chiarelli
- Piazza Plebiscito
- Via Cavour
- Piazza della Repubblica

- Via Mario Pagano
- Piazza Libert 
- Via Mario Pagano
- Piazza Marconi
- Piazza Mazzini
- Piazza Lambert
- Via Beltrani
- Piazza Duomo
- Piazza Mons. Addazi
- Piazza Sacra Regia Udienza
- Piazza Trieste
- Via Banchina al Porto
- Via Statuti Marittimi
- Piazza Quercia - ARRIVO

SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE, limitatamente alla fase di passaggio dei partecipanti alla manifestazione sportiva.

2. che dalle ore 06.00 fino al termine della gara podistica competitiva e comunque non oltre le ore 12.00 del giorno 30 settembre 2018, nelle sotto elencate vie, viali e piazze siano adottati i seguenti provvedimenti temporanei di viabilit :

- Area Portuale :Via Statuti Marittimi – dal limite di Piazza Tiepolo e Via Banchina al Porto – fino al limite di Piazza Trieste
- Piazza Quercia
- Via Tiepolo
- Piazza Tiepolo
- Piazza Plebiscito – lato carcere femminile
- Piazzale Chiarelli (tratto compreso fra via Calatafimi e piazza Plebiscito)
- Via Tasselgardo – intero tratto
- Piazza Trieste – asse centrale
- Piazza Re Manfredi – asse centrale
- Piazza Della Repubblica – asse centrale
- Via Mario Pagano - tratto compreso fra piazza della Repubblica e Piazza Lambert ivi comprese la Piazza Libert  – Piazza Marconi – Piazza Mazzini – Piazza Lambert
- Via Tevere

DIVIETO DI FERMATA, apponendo apposita segnaletica di divieto di sosta e fermata.

Dalle strade laterali al percorso sar  consentito l'attraversamento in assenza di concorrenti.

In ciascun punto del percorso la sospensione della circolazione avr  la durata strettamente necessaria al transito dei concorrenti ritenuti, secondo i regolamenti sportivi, ancora in corsa a partire dal momento del passaggio del veicolo recante il cartello mobile "inizio gara" fino al passaggio di quello con il cartello mobile "fine gara". In ogni caso la durata della chiusura in ciascun punto del percorso non potr  essere superiore a 30 minuti calcolati dal momento del transito del primo concorrente.

Durante il periodo di sospensione temporanea della circolazione:

-   vietato il transito di qualsiasi veicolo non al seguito della gara, in entrambi i sensi di marcia del tratto interessato dal transito dei concorrenti (ovvero sulle corsie o nel tratto interessato dalla limitazione sopraindicata);
-   fatto divieto a tutti i veicoli di immettersi nel percorso interessato dal transito dei concorrenti (ovvero sulle corsie o nel tratto interessato dalla limitazione sopraindicata);
-   fatto obbligo a tutti i veicoli provenienti da strade o da aree che intersecano ovvero che si immettono su quella interessata dal transito dei concorrenti di arrestarsi prima di impegnarla rispettando le segnalazioni manuali o luminose degli organi preposti alla vigilanza o del personale dell'organizzazione;
-   fatto obbligo ai conducenti di veicoli ed ai pedoni di non attraversare la strada.

In caso venisse ritenuto necessario od opportuno, il Comando di Polizia Municipale ovvero gli altri organi di Polizia Stradale di cui all'art.12 del Nuovo Codice della Strada impegnati nella manifestazione sportiva competitiva di cui trattasi, ai fini della tutela della sicurezza e/o della fluidit  della circolazione e del regolare svolgimento della manifestazione, potranno consentire deroghe ai citati provvedimenti di viabilit , oltre che adottarne ed attuarne di ulteriori a limitazione della circolazione stradale. In particolare potranno disporre diversi comportamenti agli utenti della strada e adottare diverse regolazioni dei flussi veicolari rispetto a quanto sopra indicato, compreso ulteriori provvedimenti di chiusura al traffico veicolare nelle vie limitrofe al transito della gara, apponendo, se del caso, idonea segnaletica temporanea.

Ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per i concorrenti, i divieti e gli obblighi sopraindicati non si applicano ai veicoli adibiti a servizi di polizia, antincendio e pronto soccorso, nonché a quelli specificamente autorizzati dall'organizzazione o dagli Organi di Polizia preposti alla vigilanza.

Si evidenzia fin d'ora che, allo stato attuale, non siamo in grado di poter assicurare, con il personale a nostra disposizione per il giorno indicato, un servizio di scorta, tranne che per la testa della manifestazione, pertanto, salvo che non sia prevista la scorta da parte di altri Organi di Polizia Stradale, dovrà essere assicurata a cura e a spese degli stessi organizzatori l'assistenza di un idoneo servizio di scorta tecnica composta da personale abilitato ed in numero adeguato a tutelare la sicurezza della circolazione e dei partecipanti, in osservanza di quanto disposto in materia, che, nel rispetto delle norme della circolazione stradale e con il dovuto anticipo, assicuri la segnalazione in entrambi i sensi di marcia della manifestazione in atto, ponendo in essere ogni opportuna misura atta ad evitare pericoli o incidenti, assicurando adeguata segnalazione dell'inizio e del fine manifestazione.

DISPONE

altresi che:

- gli Organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza e della verifica del rispetto delle prescrizioni imposte, nonché di quelle dell'autorizzazione allo svolgimento della gara;

- la carovana podistica dovrà essere scortata dagli Organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 ovvero, in mancanza o a supporto di questi, dovrà essere garantito dagli organizzatori un idoneo servizio di scorta tecnica, in osservanza di quanto disposto con il " Disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche su strada" pubblicato sulla G.U. 5 febbraio 2003, n. 29 come modificato con decreto del ministero dei trasporti del 19 dicembre 2007 (G.U. 6.3.2008, n. 56) che, nel rispetto delle norme della circolazione stradale e con il dovuto anticipo, assicuri la segnalazione in entrambi i sensi di marcia della manifestazione in atto, ponendo in essere ogni opportuna misura idonea ad evitare pericoli o incidenti, assicurando adeguata segnalazione di inizio e fine manifestazione.

AVVERTE

I responsabili dell'organizzazione della manifestazione predisporranno altresì a loro cura e spese un idoneo servizio di personale a terra addetto ai servizi di segnalazione aggiuntiva, composta da personale abilitato ed in numero sufficiente a garantire la sicurezza della circolazione e della carovana dei partecipanti in osservanza di quanto disposto con il " Disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni su strada" suddetto e, ove le circostanze di tempo e di luogo lo richiedano, una specifica segnaletica temporanea in corrispondenza delle intersezioni stradali e nei punti più sensibili del percorso che interessano il transito della corsa in modo che tutti gli utenti della strada siano resi edotti chiaramente della sospensione temporanea della circolazione.

Se le condizioni del traffico al momento lo rendano necessario, per la sicurezza della circolazione nonché dei partecipanti e/o degli spettatori, sia disposta la chiusura con idonea transennatura dei tratti di strada antecedenti e successivi la zona di partenza e la zona di traguardo per una lunghezza adeguata alla velocità ed al numero dei corridori in gara nonché per il tempo necessario alle fasi di partenza e arrivo e comunque fino a quando le circostanze lo richiedano a tutela dell'incolumità dei partecipanti e dei terzi. Tutto ciò fermo restando l'obbligo degli organizzatori di liberare l'area nei tempi previsti dalla presente ordinanza.

Gli organizzatori devono garantire la salvaguardia della strada e dei relativi manufatti e pertinenze, evitando danni di qualsiasi natura alla sede stradale, alla segnaletica, all'estetica ed all'equilibrio ecologico. In ogni caso a tutela della sicurezza e fluidità della circolazione gli organizzatori dovranno adoperarsi tempestivamente affinché venga ripristinata puntualmente la situazione ante manifestazione. Eventuali danni arrecati dovranno essere immediatamente segnalati all'ente proprietario della strada per i provvedimenti di competenza, in particolare l'addebito delle spese di ripristino.

Gli Organi di Polizia preposti alla vigilanza o alla tutela delle strade percorse o attraversate cureranno l'intensificazione della vigilanza sui tratti di strada interessati dalla manifestazione.

RENDE NOTO

Che la presente ordinanza non esime dagli obblighi imposti dal T.U. delle Leggi di P.S. ed in particolare R.D.18.06.1931 n 273 art. 68 e da quelli richiamati da tutti gli obblighi in materia di collaudi delle strutture e degli impianti eventualmente allestiti nonché R.D. n 635 art 119-123 e a quant'altro imposto dalla normativa in vigore.

Salvo diritto all'esenzione, qualora in occasione dello svolgimento della manifestazione vengano realizzate occupazioni del suolo pubblico con attrezzature o altro, dovrà essere corrisposta la relativa tassa, prevista dal regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche ai sensi del D.lgs 15.11.1993, n. 507 e successive modificazioni.

Che la presente autorizzazione è concessa con espressa riserva della possibilità di revoca o modifica in qualsiasi momento, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o tutela della sicurezza stradale e della circolazione, senza essere tenuti a corrispondere alcun indennizzo.

Che la gara podistica è svolta sotto l'esclusiva e totale responsabilità degli organizzatori e dei partecipanti che pertanto assumono ogni obbligo di risarcimento derivante dalla manifestazione, in particolare sollevano il Comune di Trani da qualsiasi richiesta danni a persone, animali e/o cose subiti: dai partecipanti, a qualsiasi titolo, compreso il personale di ausilio incaricato dagli organizzatori; dagli spettatori o dagli altri utenti della strada.

Si evidenzia che l'Amministrazione dovrà essere tenuta indenne da qualsiasi richiesta di risarcimento danni, conseguenti dalla manifestazione, attraverso la stipula di idonea polizza assicurativa con primarie compagnie di assicurazione che copra anche la responsabilità degli organizzatori e degli altri obbligati per i danni comunque causati alle strade e alle relative attrezzature, con i limiti di garanzia previsti dalle leggi vigenti.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in ordine al buono stato di manutenzione del fondo stradale e della percorribilità in sicurezza del tracciato di gara, pertanto gli organizzatori, sotto la propria responsabilità ed a propria cura e spese, dovranno provvedere a verificare accuratamente il percorso di gara, al fine di rilevare, segnalare idoneamente ed efficacemente eventuali buche, avvallamenti, discontinuità del fondo stradale e quant'altro risulti pregiudizievole alla piena e sicura transitabilità dello stesso, predisponendo ogni idoneo ed opportuno accorgimento o protezione a garanzia dell'incolumità dei partecipanti alla manifestazione, del pubblico e degli altri utenti della strada.

Gli Organi di Polizia Stradale e tutti quelli a cui spetti sono incaricati dell'esecuzione del presente provvedimento e di segnalare a questo Ufficio eventuali incidenti che si verificassero nel corso della manifestazione.

La massima pubblicità della presente sarà curata altresì dagli organizzatori avvalendosi anche di strumenti di diffusione fonica, nonché di comunicati sui mezzi di informazione.

S'informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on line ed apposizione della prescritta segnaletica stradale conforme a quanto disposto dal Titolo II del d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 445 collocata a cura e spese dell'organizzazione della manifestazione.

Si evidenzia in particolare che qualora sia prevista l'apposizione di segnaletica di divieto di sosta con rimozione forzata essa deve essere collocata in loco almeno 48 ore prima dell'inizio del divieto stesso.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della legge 241/90 si precisa che contro il presente atto può essere presentato ricorso alternativamente al TAR competente, ai sensi della l. 1034/71 e successive modificazioni, o al Capo dello Stato, ai sensi dell'art. 8 del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di rilascio.

In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3 del Dlgs. 285/1992, con riferimento alla segnaletica apposta, nel termine di 60 giorni, può essere proposto ricorso al Ministero dei Lavori Pubblici, con procedura di cui all'articolo 74 del D.P.R. 495/1992.

Il presente provvedimento è valido dalle ore 06.00 del giorno 30 settembre 2018 fino al termine della manifestazione e comunque non oltre le ore 13.00 del 30 settembre 2018.

Dall'entrata in vigore, fino alla decadenza, sono revocate tutte le precedenti Ordinanze sindacali incompatibili con la presente.

I contravventori alla presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.

A norma dell'art.8 della stessa Legge 241/1990 modificata dalla legge 11.02.2005 n°15, si rende noto che responsabile del procedimento è l'Istruttore Direttivo di P.L. Miccoli Domenico.

Trani, 13 settembre 2018

M.llo M. Anna Diaferia

**Il Responsabile del Servizio
Cap. Domenico Miccoli**

**IL DIRIGENTE
DEL AREA POLIZIA LOCALE E
PROTEZIONE CIVILE
Leonardo Cuocci Martorano**

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

Leonardo Cuocci Martorano;1;8975860